

BGE 35 I 411

Bundesgericht (BGE), 1909-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_35_I_411

FR: ATF 35 I 411

IT: DTF 35 I 411

Volltext

410 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze, ~rt. 5 Biff. 1 ~@ ni~t. ~ber au~ bie ~für~~ung ~er !Bor:: munbf~aftBoe~Brbe, eß mö~ten bie @;l}eleute .S),ebtger bte /Ref,ur::: rentin üoerreben, auf bie aUBoebungeue @;n~f~abtgung 3U \ler3t~" ten, fann bie ~e\lormunbung ni~t re~t~erttgen. m:a~ be~ ~fte~ !' ..ht "utrenommen ttleroen ba13 bte ffiefurrentm '6etm mer- taun ttt"1 ,. 0 ' . • b ß- { ft biefer @;n!fd)abiguttg ber @efal}r funfttgen m:ofta~ eß au ge- f:~t ware: 'oie /Refurreutin leIoft tft nad) ,b:m ßeugtttHe beß @e: inbe~rafibetten \lon ~mnterfingen aroettlam unb f~a:fam, f.1) :~ bamit gered)net werben ba~f, fie fet. im <5tanbe, mtt ~rbelt i9ren Unterl}aIt ~u oefh:eitett i fur b~ß .fi:tttb foUte aber b~rd) be~ !Berirag, ben bie ~rmenoel}orlle mt! bett ~l}eleulen S)e~tger ge- fd)loffen ~at, bod) ttlol}l in ~iilt'ei~enb:r 5ffietfe gelorgt fem: Unte: biefen Umfianben orau~t ni~t ge~ruft 3u werben, 00 bte ~n nal}me ber fatttonalen iSel}ßrben, e~ mß~ten 'oie @;l}eleute, Sdc::: biger bie /Returrentn 3um !Ber3id)t auf bie @eltenbmad)ung tl}r:t ~orllerrung oewegen, auf a~tenm~13iger @runblage ßerul}e unb fUt: baß iSuttbeßgeri~t \lerßmbt~ tet. :tlelnac)f) l}at baß ~unbeßgeridtt erhntt: :tler /Reflltß ttltit 9ut9cf)eif3en unb ber ~efdtluu beß, /Regie::: rungßrateß oetreffenb bie @;ntmfmbigutt9 ber /Refurrentm \lom 27. smaq 1909 aufge~obett. V. Schuldbetreibung und Konkurs. Poursuite pour dettes et faillite. !Bergt illr. 51 @;r}l,1. 2, 91r. 75 @;rttl. 2 u. 5. VI. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 67. 411 VI. Organisation der Bundesrechtspflege. Organisation judiciaire federale. 67. Sentenza. dei 3 marzo 1909 nella causa Rizzi. Inammissibilita di un ricorso di diritto pubblico per pretesa violazione dell'art. 8 della Convenzione dell' Aia 12 giugno 190'2 sul divorzio e pretesa violazione dell'art. 4 CF, in casi in cui le que- stioni sollevate siano suscettibili di ricorso civile (appello). Ca- rattere di diritto federale (art. 56 LOGF) della disposizione con- tenuta all'art.8 della detta Convem:ione. 10 - A Rizzi Enrico, italiano d'origine, da Milano, ma do- mieiliato da Iunghi anni in Bellinzona e cola ammogliatosi il 29 novembre 1890 eon Matilde Domeniconi da Lugano, veniva con decreto del Consiglio federale 24 maggio 1907 accor- dada l'autorizzazione a farsi ammettere come cittadino sviz- zero in un cOInllne e eantone della Confederazione, ed in base a tale atto accordata Ia cittadinanza comunale di Auressio e ticinese, quest'ultima eon decreto granconsigliere 12 giugno 1907. Detta cittadinanza veniva estesa, oitre che al petente, ai di lui quattl'o figli Arrnando, Enrieo, Annita e Giuseppe- ma non alla moglie Matilde, ehe veniva eselusa nel decreto del Consiglio federale percbe - «legalmente separata dal marito » -. In realtà fra i coniugi suddetti era gia stata pro- mossa azione di divorzio in data ehe non risulta esattamente dall'incarto - ed il Tribunale distrettllale di Bellinzona, con sentenza 12 gennaio 1898, passata in cosa giudicata, pro- nunciava Ia separazione di letto e di mensa fra i coniugi prefati. Successivamente avveniva una riconciliazione fra gli stessi. La rnoglie ritornava a convivere col rmarito e vi restava sino al principio del 1905. Nel corso di quell'anno abbando- nava il domicilio conillgale e trasferivasi all'estero con certo Gritti Francesco, col quale sernbra convivere attualrnente in Milano. Il marito, acquistata Ia

cittadinanza svizzera, intendeva perciò di nuovo azione di divorzio in data 16 luglio 1907, 412 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze. azione aUa quale aderiva anche la moglie e ehe veniva accolta dal Tribunale di Bellinzona-Riviera con giudizio 7 settembre 1901. Ma su appello del Procuratore pubblico della giurisdizione sopracenerina, il Tribunale di appello del Ticino annullava la sentenza di prima istanza e dichiarava l'azione di divorzio irricevibile. Questa decisione del giudice di appello è motivata essenzialmente sul disposto dell'art. 8 della Convenzione internazionale deU' Aia 12 giugno 1902 il quale, previsto il caso di domande di divorzio fra coniugi di nazionalità differente, dispone ehe « se i coniugi non sono della stessa » nazionalità, la loro ultima legislazione comline dovrà, per » l'applicazione degli articoli precedenti, essere considerata » come loro legge nazionale :.. Ora, aggiunge il Tribunale di appello, la moglie Rizzi è rimasta a tenore del decreto del Consiglio federale di nazionalità italiana; la legge che regola i rapporti matrimoniali dei due coniugi e quindi quella italiana, e siccome la stessa non ammette, come è noto, l'istituto del divorzio, non può una simile domanda venire formulata in virtù dell'art. 1 della suscitata convenzione. 2° - E contro questo giudizio in data 21 settembre 1908 ehe Rizzi Enrico insorge in via di ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, conchilando all'annullazione del giudizio suddetto ed al rinvio degli atti per una decisione ulteriore, in appoggio specialmente delle considerazioni seguenti. La sentenza 12 giugno 1898 del Tribunale distrettuale di Bellinzona essere nulla, perche in Svizzera secondo la vigente legislazione non può essere domandata ne decretata la separazione di letto e di mensa in modo definitivo. Poi susseguentemente a questa sentenza, i coniugi Rizzi si riconciliarono e convissero di nuovo insieme procreando due altri figli, Annita, nel 10 giugno 1902, e Giuseppe, nel 12 giugno 1904, ehe furono ammessi aHa cittadinanza svizzera nel decreto del Consiglio federale. Non si comprende quindi come questi abbia potuto escluderne la moglie - siccome da lui legalmente separata -. La nostra legge federale sullo stato civile ammette il divorzio. Essendo il Rizzi cittadino svizzero, domiciliato da VI. Organisation der Bundesrechtspflege. No 67. 413 oltre un ventennio nel Ticino ed essendo pure la di lui moglie d'origine svizzera, attinente di Lugano, sono applicabili in concreto le leggi svizzere. Non si può trattare il Rizzi differentemente dagli altri svizzeri; togliendogli il diritto a domandare il divorzio, gli si crea una posizione inferiore a quella degli altri cittadini e si crea in suo odio e pregiudizio una enorme disparità di trattamento in urto all'art. 4 CF. . L'art. 56 della legge sullo stato civile dispone bensì, circa i matrimoni tra forestieri, ehe l'istanza per divorzio non può essere ammessa, se non quando viene provato ehe lo Stato a cui i coniugi appartengono riconosce il giudizio ehe sarà pronunziato. Ma secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (ved. fra altre la sentenza 5 giugno 1901 neUa causa Kessler c. Tshank), questo dispositivo trova la sua applicazione solo nel caso in cui entrambi i coniugi siano forestieri. E neppure è invocabile l'art. 8 della Convenzione internazionale dell' Aia, essendo i coniugi Rizzi entrambi svizzeri il marito per l'acquisto della naturalizzazione e la moglie ~er la sua origine od attinenza. D'altronde la moglie segue sempre lo stato e condizione del marito; questo è canone di diritto pubblico. 3° - NeHa sua risposta, la signora Matilde Rizzi dichiara di ~so. ciarsi al ricorso. Da parte sua, il Tribunale di appello rimanda semplicemente ai motivi della querelata sentenza. In Jirito: 1. - La ricevibilità del ricorso, come ricorso di diritto pubblico, in UDa causa di divorzio, quindi di diritto civile, e contro una sentenza della Corte superiore cantonale, statuente sul merito della domanda, vale a dire sulla ammissibilità materiale della proposta azione di divorzio, non su una semplice questione d'ordine o di procedura (ved. art. 58 della Legge o~g. ~l'ud. fed.), dipende anzitutto dal

vedere se sulle que- stIOM sollevate nel neorso potevasi l'attore appellare in via di rieorso di diritto civile al Tribunale federale, 0 eon altre parole, stante l'esistenza degli altri requisiti legali gill aeeen- nati per l'ammissibilit . dell'appello, causa di natura eivile (art. 56) e sentenza di merito di un istanza superiore (art. 58), 414 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze. se si verifica anche l'ultimo degli estremi voluti della legge org. giud. fed., vale a dire se le questioni proposte nel ricorso sono di natura da doversi decidere in base al diritto federale. Che, qualsiasi interpretazione voglia darsi anehe al disposto dell'art. 182 della legge fed. org. giud., statuente ehe « non » si fa luogo a rieorso di diritto pubblico eontro decisioni di » autorita eantonali ehe violino delle leggi civili 0 penali » federali" e quand'anehe la pratiea deI Tribunale federale sia eostante nell'ammettere la possibilita di un rieorso di diritto pubblico, anehe eontemporaneamente all'appello, su questioni di diritto pubblico ehe non possono essere 801 le- vate in via di rieorso di diritto civile, certo e ehe non puo essere ammesso in cause di diritto civile un ricorso di diritto pubblico in luogo e vece deI rimedio principale di legge del- l'appello, qualora le questioni sollevate siano per loro natura tali da poter essere vagliate e decise dal giudice civile. Su questo punto non vi e nessuna divergenza ne fra gli autori, ne nella pratiea di questa Corte. (Ved. raec. uff. 27 p. I, pag.182.) 2. - La ricevibilita deI ricorso dip ende quindi in realta dal vedere se la questione dell'applicabilit  della regola in- scritta all'art.8 della Convenzione den'Aia 12 giugno 1902 sia da eonsiderare eome una questione di diritto federale a sensi dell'art. 56 della legge org. giud. fed. Che su questo punto di questione convergono in ultima analisi tutte le addu- zioni deI rieorso. Esso fa bensl eapo anehe ad nna pretesa posposizione 0 violazione dei diritti deI rieorrente quale eit- tadino svizzero, in quanto gli viene negato il diritto al divor- zio saneito dalla legislazione federale e quindi ad una pre- tesa disuguaglianza davanti la legge 0 lesione dell'art. 4 CF. Ma va da se ehe anehe questo appoggio deI ricorso non viene e non puo essere aeeampato dal rieorrente ehe in relazione e eome conseguenza dell'affermata inapplieabilita deI disposto dell'art. 8 della Convenzione dell' Aia, potendosi forse parlare di una disuguaglianza effettiva, ma non di una disuguaglianza d'ordine ineostituzionale davanti alla legge in casi in cui la detta disuguaglianza 0 disparita di trattamento risulti dal- VI. Organisation der Bundesrechtspflege. N0 67. 415 l'applicazione di una norma voluta e sancita espressamente dal legislatore. Alle quali norme vanno naturalmente equipa- rate senz'altro quelle risultanti dell'applicazione di una con- venzione internazionale. Cosl deI pari il rieorrente sembra voler contestare nel proprio rieorso l'attendibilita della premessa di fatto dal quale e partito il giudice eantonale, ehe sia eioe la moglie dell'attore da eonsiderarsi tuttora come di nazionalita ita- liana. E questa eontestazione viene da lui sollevata tanto a riguardo dell'attinenza svizzera originaria della convenuta, quanto a riguardo di un preteso errore ineorso nel decreto 24 maggio 1907 deI Consiglio federale. Ma su quest'ultimo punto e appena il easo di osservare ehe, data anehe l'esistenza di un simile errore, non sarebbe nel compito costituzionale di questo giudice, ne eome Corte di diritto pubblico, ne eome Corte di diritto civile di rettificarlo. E quanto alla prima allegazione, e aftatto evidente, tanto in base al diritto svizzero, quanto in base al diritto italiano, ehe la sigra Rizzi, svizzera d'origine, ha perduto la propria nazionalit  unendosi in matrimonio eon un attinente di un altro Stato, eOSl ehe per riaequistare la propria nazionalit . originaria, avrebbe dovuto essere inglobata nell'acquisto fatto posteriormente dal marito di questa nazionalita. Non pub quindi a questi appoggi deI ricorso (ehe non vengono deI resto invoati ehe aeecessoriamente, non fatti oggetti di eonelusione formale), attribuirsi un valore intrinseco speciale (a parte la questione della 101'0 proponibilita anche in un ricorso di di- ritto eivile),

e come unica base sostanziale del ricorso rimane unicamente la questione dell'applicabilità del disposto dell'art. 8 della Convenzione succitata. 3. - Ora, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, devono le norme sancite in materia civile in trattati internazionali, in specie quelle contenute nella Convenzione internazionale dell'Aia del 12 giugno 1902, considerarsi indubbiamente come parti integranti del diritto federale, e ciò tanto nel caso, che non è qui il caso di discutere, che si vogliono le stesse riguardare come aventi carattere di vere e proprie disposizioni materiali di diritto interno, come al pronunciato del Tribunale federale, racc. uff. vol. 33 II, pag. 483, quanta nel caso che non si attribuisca loro sostanza propria di norme internazionali, destinate ad applicare il diritto interno che potrebbe insorgere dall'applicazione unilaterale del diritto interno od attinenti di un altro Stato. Tanto nell'uno, quanta nell'altro caso, le norme contenute nella Convenzione internazionale dell'Aia, in specie quelle dell'art. 8, sono da considerarsi non come regole defluenti da un diritto estero e quindi non soggette al giudizio di questa Corte! a sensi dell'art. 56 LO ma come regole di diritto internazionale, accettate e promulgate dalle competenti Autorità federali e quindi da equipararsi nella loro portata e valore generale alle altre norme legislative ammesse dal potere federale. Come il Tribunale federale ebbe già a dichiarare a più riprese, nessun dubbio venne mai proposto a riguardo dell'applicazione dell'art. 56 LO per ciò che concerna le convenzioni internazionali sulla protezione della proprietà industriale letteraria od artistica. La possibilità di un appello non venne mai contestata per cause di tal genere. Ora lo stesso valore deve anche attribuirsi alla Convenzione dell'Aia regolante i conflitti in materia di matrimonio (ved. in questo senso anche il messaggio del Consiglio federale, pag. 886). Nel caso concreto, trattasi poi in modo speciale non della questione più complessa di vedere in qual senso debba guardarsi l'applicazione, prevista eventualmente all'art. 2 della Convenzione, del diritto patrio di un attinente straniero (ved. la sentenza già sopraccitata, racc. uff. 33 II, pag. 483), ma solo di esaminare se, data la nazionalità italiana dell'uno dei coniugi, (questione risolta per questa Corte dal decreto del Consiglio federale e che in ogni caso avrebbe avuto, come punto pregiudiziale, potuto sollevarsi davanti al Tribunale cantonale declinato a ragione od a torto l'esame della proposta azione di divorzio in ragione agli art. 8 e 1 della più volte citata Convenzione, vale a dire se in forza dei disposti suddetti di questa Convenzione sia stata pronunciata o meno a ragione l'inammissibilità dell'azione di divorzio, stante la deficienza di questo istituto nella legislazione patria dell'uno dei coniugi. Ora non vi è nessun dubbio che detta questione sarebbe stata suscettibile di un ricorso di diritto civile. Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: Non si entra in materia sul ricorso per titolo di irrricevibilità. 68. Itrifittout 9. 1909 (5ad)en ~"f.,tu~ gegen ~!lt~tUU!\$t"t b~\$ ~"utOU\$ ~mffi"ufnt. Inkompetenz des Bundesgerichts zur Behandlung eines Rekurses wegen Verletzung der Rechtsgleichheit anlässlich der Handhabung des Zivilstandsgesetzes seitens der vollziehenden Behörden. insbesondere durch Auslegung von Art. 7 derselben in dem Sinne, dass Adelsprädikate von Schweizerbürgern in den Zivilstandsregistern keine Aufnahme finden dürfen. A. - 18er mefunent tft am 28. 1851, a{, {1 <509n be~ 3litterß @ugert bon ~ttenbl.Hf, im @roflgeröogtum ~aben, ge. boren worben. 1869 tft t9m burd) jßavft jßtuß IX bel' ~itel eine, {1 @rnfen berUe9ell worben. 6Viiter, in ben ,3a9ren 1877 unb 1878, muat'o er baß ~ürgmed)t bel' @emeinbe ~i6etn unb beß oStantonß 6d)aff9aufen unb erfolgte feine @:intrngung in baß 6tanbeßregister a(\$ „,lfnton S)einrid } @ugert, @raf bon ~at:pinel/. IRm

8. weat 1904 oeftCitigte l)er oStönig bon ~taHen bem 3lefumnten ben ~itel eine§ @rafen
\\on ~ar:pine. ~m 24. ~e3ember 1904 erlauote bel' 3legtet'UnH~t'Qt beß oStantonß
6d)aff9aufen bem 9wtigen lRefumnten, in ber 91amen~fü9rung bie morte "S)einrtdj
@ugert" wegöulaffen unb fortan nur ben ~l(amen IRnton @raf l)on ~ar:pine au fül)ren.
~tefer ~efdjruf3 ltntrbe im 3t\\Hftanb~regiiter \\lOrgemerft. B. - 'lfnliiflUd) einer
Orbenßlmlet9ung an ben geuttgen 3le~ fut't'enten erfundigte fid) bie 3legimmg bon Dftretd)
= Ungarn beim fcl)wciaetifdjen ~unbeßrat borü6cr, ob l)er 3lefurrent beredj.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.